



COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 67/CC

OGGETTO: Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 art. 20 "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche".

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

NUM. COGNOME NOME	PRES. ASS.	NUM. COGNOME NOME	PRES. ASS.
1. GUERRINI Dr. Gianfranco	X	10. PEDRINOLA Fabio	X
2. MIDOLLINI Maria Grazia	X	11. CRANCO Jennifer	X (VIDEOCONFERENZA)
3. SANDRONE Chiara Carlotta	X	12. DONATIELLO Cinzia	X
4. CERULLI Francesco	X	13. MAIRO Maria Teresa	X
5. ALESSIATO Giuseppe	X	14. RAVIOLO Angelo	X
6. SPADA Dario	X (VIDEOCONFERENZA)	15. BARISONE Mauro	X
7. USAN Nerio	X	16. MARENGO Stefano Domenico	X
8. PASSARELLO Carmela	X	17. PALERMO Mariangela	X
9. VIGNALI Fernando	X		

Assume la presidenza il Sig. Giuseppe ALESSIATO, Presidente del Consiglio Comunale di Vinovo.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MARANNANO Dr. Gianluca.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 252 del 06/12/2021 presentata dall'ufficio RAGIONERIA;

L'Assessore relaziona

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) “ produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune aveva l'obbligo di effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Dato atto che:

- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione consiliare n. 51 avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute.”;

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- in data 27.09.2018 con deliberazione consiliare n. 33 è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Vinovo alla data del 31.12.2017;
- in data 19.12.2019 con deliberazione consiliare n.79 è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Vinovo alla data del 31.12.2018;
- in data 21.12.2020 con deliberazione consiliare n.32 è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Vinovo alla data del 31.12.2019;
- dopo le revisioni del 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020, il Comune di Vinovo risulta titolare delle seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONE DIRETTA

Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. (SMAT), con partecipazione dello 0,14626 % per lo svolgimento del servizio idrico integrato;

Consorzio COVAR 14, con partecipazione del 5%, consorzio obbligatorio di bacino;

Consorzio Socio – Assistenziale CISA 12, con partecipazione del 19,8%;

Agenzia Mobilità Metropolitana Torino, con partecipazione dello 0,05224170%

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., con partecipazione dello 0,12%

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

RISORSE IDRICHE s.p.a. (partecipata direttamente da SMAT 91,62%), partecipata indirettamente dal Comune;

AIDA AMBIENTE s.r.l. (partecipazione direttamente da SMAT 51%), partecipata indirettamente dal Comune;

SOCIETA' ACQUE POTABILI (Gruppo S.A.P.) (partecipazione SMAT 44,92%), partecipata indirettamente dal Comune;

Società PEGASO 3 costituita dal COVAR 14 (partecipazione COVAR 14 100%), partecipata indirettamente dal Comune.

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), il quale prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

Considerato che, ai sensi del citato articolo, se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

Preso atto che, in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite
- nel caso di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio che, per i provvedimenti di ricognizione 2019 (triennio 2016-2018) e 2020 (triennio 2017-2019) deve essere di almeno 500.000 euro annui;

Preso altresì atto che:

- l'articolo 20 vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vinovo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Visti gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014 predisposti da Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, resi noti in data 21.11.2019 e confermati con avvisi dello stesso Dipartimento del 26.11.2020 e 4.11.2021;

Dato atto che con tali linee guida è stato fornito un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della ricognizione in oggetto;

Preso atto che, con le stesse linee guida:

- in merito al perimetro soggettivo (Enti assoggettati al TUSP ed Enti esclusi) è stato precisato che i Consorzi tra Comuni che non rivestono forma societaria rientrano nel perimetro soggettivo e pertanto sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute, ma non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;
- in merito al perimetro oggettivo (partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica) è stato chiarito che, relativamente alle partecipazioni indirette (ossia per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo di una o più amministrazioni), la nozione di "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo de TUSP (come i consorzi, ecc.);

Considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra, rimangono oggetto di rilevazione esclusivamente

- la SMAT e le società a partecipazione indiretta per il suo tramite;
- Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., consorzio che riveste forma societaria

Vista la nota prot. SMAT n. 74527 del 9.11.2021, con cui la stessa afferma l'esclusione dalla revisione ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 per avere la stessa adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Verificato che tale procedura si è conclusa entro i termini previsti nel menzionato articolo e meglio precisati nelle linee guida (23 settembre 2017): emissione avvenuta in data 13.04.2017 come indicato nella nota integrativa al Bilancio consolidato esercizio 2017 della Smat;

Rilevato pertanto che l'unica partecipata oggetto di rilevazione risulta essere **Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.**;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della suddetta società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla suddetta società partecipata possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Viste le linee guida predisposte dalla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro con la quale sono stati forniti i modelli per la trasmissione dei dati relativi alle società partecipate;

Ritenuto opportuno approvare le schede contenenti la relazione tecnica sulle società partecipate;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione della sopra citata partecipazione;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c.612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 26/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni,
- la relazione del revisore dei conti di cui all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegata;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vinovo, dando atto che la partecipazione detenuta in Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. è l'unica oggetto di ricognizione alla data del 31 dicembre 2020, secondo quanto in premessa meglio precisato;
2. per i motivi di cui in premessa, di approvare il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Vinovo alla data del 31.12.2020 come riportato nel Documento elaborato secondo lo schema tipo di cui alle Linee Guida predisposte dalla Struttura di monitoraggio del MEF, con valenza ricognitiva e propositiva, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

stante l'imminente scadenza dei termini del procedimento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Uditi:

- a) la parte motiva;
- b) la proposta dell'Assessore;
- c) senza sviluppo di discussione;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile (FAVOREVOLE).

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

presenti	n. 17
votanti	n. 17
astenuiti	n. nessuno
voti favorevoli	n.17

voti contrari

n. nessuno

DELIBERA

Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell'Assessore in ogni sua parte ritenendo le stesse integranti e sostanziali del presente dispositivo.

IL PRESIDENTE
ALESSIATO Giuseppe *

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MARANNANO Dr. Gianluca *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.vinovo.to.it – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30 dicembre 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Gianluca MARANNANO *

La presente deliberazione:

☐ **E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MARANNANO Dr. Gianluca *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VINOVO

SCHEDA DI RILEVAZIONE

PER LA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	07401840017
Denominazione	TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.
Data di costituzione della partecipata	29/09/1997
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	TORINO
CAP*	10123
Indirizzo*	VIA MARIA VITTORIA 19
Telefono*	
FAX*	
Email*	amministrazione@pec.turismotorino.org

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	N.82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca
Attività 2	N.79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	67
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	€ 30.840
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	3

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.332	1.234	2.336	1.004	1.103

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	362.965	1.885.728 €	1.976.328 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	4.148.036 €	4.398.789 €	4.984.662 €
di cui Contributi in conto esercizio	2.257.778 €	2.538.667 €	2.221.717 €

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,12
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Attività di accoglienza e promozione turistica del territorio nella provincia di Torino
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽⁹⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.